



COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE**

Approvato con

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28 luglio 2022

**CAPITOLO PRIMO
GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO**

- ART. 1 - SERVIZIO DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO E APPROVVIGIONAMENTO DA FONTI DIVERSE
- ART. 2 - COSTRUZIONE DELLA RETE IDRICA
- ART. 3 - PROPRIETÀ DELLE TUBAZIONI
- ART. 4 - SORVEGLIANZA, CORRETTA CONDUZIONE IMPIANTI
- ART. 5 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE
- ART. 6 - PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DELLE UTENZE
- ART. 7 - DANNI ALLE CONDOTTE E TUBAZIONI IN GENERE
- ART. 8 - DIVIETO DI QUALSIASI OPERAZIONE SULLA RETE E SULLE VALVOLE DI DISTRIBUZIONE.
- ART. 9 - CHIUSURA E RIAPERTURA DELL'UTENZA

**CAPITOLO SECONDO
FORNITURE PER USO PUBBLICO**

- ART. 10 - DEFINIZIONE DI IMPIANTI PER USO PUBBLICO
- ART. 11 - PRELIEVO DELLE FONTANE PUBBLICHE
- ART. 12 - USO DELLE FONTANE PUBBLICHE
- ART. 13 - SORGENTI, POZZI, VASCHE DI ACCUMULO
- ART. 14 - PRESE D'ACQUA PER SCOPI PARTICOLARI

**CAPITOLO TERZO
FORNITURE AD USO PRIVATO**

- ART. 15 - DEFINIZIONE DELLE UTENZE PRIVATE
- ART. 16 - FORNITURE SU STRADE CANALIZZATE O PRIVE DI RETE E FORNITURE EXTRACOMUNALI
- ART. 17 - DIRITTO DI RIFIUTO O DI REVOCA DELLE FORNITURE PER USI DIVERSI DA QUELLE DOMESTICHE
- ART. 18 - SOGGETTI AMMESSI ALLA FORNITURA
- ART. 19 - ALLACCIAMENTO DEFINIZIONE E PROPRIETÀ
- ART. 20 - RICHIESTA DI ALLACCIAMENTI
- ART. 21 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI
- ART. 22 - MODALITÀ E PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLE CONDUTTURE DI DERIVAZIONE,
- ART. 23 - COLLEGAMENTI DI IMPIANTI ED APPARECCHI
- ART. 24 - IMPIANTI DI POMPAGGIO
- ART. 25 - SERBATOI
- ART. 26 - MODALITÀ DI SOMMISTRAZIONE
- ART. 27 - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI
- ART. 28 - AMPLIAMENTO DELLA CONCESSIONE
- ART.29 - RIFACIMENTO DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI

**CAPITOLO QUARTO
MISURATORE DEI CONSUMI**

- ART. 30 - TIPO E CALIBRO DEI CONTATORI
- ART. 31 - POSIZIONE DEI CONTATORI
- ART. 32 - CONTATORI IN FABBRICATI CON PIÙ UTENZE
- ART. 33 - INCURIA E MANUTENZIONE DEL CONTATORE
- ART. 34 - VERIFICA DEI CONTATORI E DIFETTOSA MISURAZIONE DEI CONSUMI

**CAPITOLO QUINTO
CONTRATTI DI FORNITURA**

- ART. 35 - CONTRATTO DI UTENZA
- ART. 36 - VERIFICA SULLA REGOLARITÀ CONTRATTUALE
- ART. 37 - RIFIUTO DI SOTTOSTARE A VERIFICA
- ART. 38 - LAVORI COATTIVI DI MANUTENZIONE, RIPRISTINO O MODIFICA
- ART. 39 - FORNITURE PROVVISORIE O OCCASIONALI
- ART. 40 - DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA
- ART. 41 - USO DELL'ACQUA

**CAPITOLO SESTO
CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI**

- ART. 42 - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI - LETTURA DEI CONTATORI
- ART. 43 - TARIFFE ACQUA - RUOLI DI RISCOSSIONE
- ART. 44 - TARIFFE DI FAVORE
- ART. 45 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITÀ
- ART. 46 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLE CONCESSIONI
- ART. 47 - RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE
- ART. 48 - PORTATA GARANTITA

ART. 49 - PERDITE, DANNI, RESPONSABILITÀ
ART. 50 - MANOMISSIONI ALLE CONDUTTURE
ART. 51 - AZIONI GIUDIZIARIE

CAPITOLO SETTIMO
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 52 - PENALITÀ
ART. 53 - VALIDITÀ DELLA FATTURAZIONE
ART. 54 - REGOLAMENTO COME NORMATIVA CONTRATTUALE
ART. 55 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPORTI
ART. 56 - APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE

CAPITOLO PRIMO GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

ART. 1 - SERVIZIO DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO E APPROVVIGIONAMENTO DA FONTI DIVERSE

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune è gestito dall'Amministrazione comunale in proprio ed in appalto. L'Amministrazione comunale potrà stabilire con apposita deliberazione motivata diversa forma di conduzione.

Non sono compatibili approvvigionamenti in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto. Un possibile acquedotto privato deve soddisfare completamente le necessità di servizio per gli immobili ai quali è adibito. Sono obbligatorie le verifiche di legge sulla qualità delle acque tra le quali almeno 3 analisi annue della potabilità dell'acqua. Gli utenti che si approvvigionano da un acquedotto privato devono provvedere ad installare il contatore per la misurazione dei consumi seguendo obbligatoriamente le prescrizioni dell'ufficio tecnico comunale. Gli utenti che si approvvigionano da un acquedotto privato sono assoggettati al pagamento delle tasse e tariffe previste dal servizio idrico integrato per quanto riguarda i servizi pubblici.

ART. 2 - COSTRUZIONE DELLA RETE IDRICA

La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico o attraverso le disposizioni di legge che regolano le servitù.

ART. 3 - PROPRIETÀ DELLE TUBAZIONI

Tutte le tubazioni della rete principale di distribuzione dell'acquedotto comunale, i riduttori di pressione sulle condotte principali, le valvole e saracinesche di derivazione e di distribuzione e il contatore fornito all'utente, sono in ogni caso di proprietà dell'Amministrazione, mentre le condutture di allacciamento alla rete principale (fino al pozzetto comunale) sono a carico dell'utente.

Il contatore per la misurazione dei consumi è installato da parte dell'Amministrazione comunale nel pozzetto comunale dove transita la conduttura pubblica. Resta inteso che ogni incombenza inerente la manutenzione del tratto di allacciamento è a carico dell'utente.

Per le situazioni di allacciamenti esistenti in cui il contatore è all'interno dell'abitazione o della proprietà privata, la responsabilità civile del Comune cessa comunque in ogni caso dal più vicino pozzetto su suolo pubblico e/o comunque dal perimetro esterno alla proprietà privata. In caso di inerzia da parte del Privato per la riparazione del tratto di competenza è facoltà dell'ente valutare l'intervento diretto anche addebitando la spesa e spostando il contatore (dall'interno del fabbricato al più vicino pozzetto).

Ogni dismissione effettuata da parte dell'Ente di tratti di allacciamenti a favore del privato opera senza nessuna condizione. Tenuto conto della situazione in essere sarà cura del Comune tramite interventi puntuali diretti dall'Ufficio preposto o attraverso un programma pluriennale e secondo le possibilità finanziarie di razionalizzare il servizio spostando i contatori all'esterno delle proprietà private.

Gli interventi di manutenzione sulla rete idrica nel sottosuolo delle strade pubbliche e parcheggi sono a carico del Comune.

ART. 4 - SORVEGLIANZA, CORRETTA CONDUZIONE IMPIANTI

La sorveglianza della corretta conduzione e gestione del servizio di manutenzione e riparazione degli impianti del pubblico acquedotto sono affidate all'ufficio tecnico Comunale.

ART. 5 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE

Nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione per interruzione nella erogazione dell'acqua dovuta a cause di rotture, lavori in corso, forza maggiore e simili.

Resta inteso che le interruzioni di cui è possibile la programmazione, saranno da parte del servizio acquedotto, pubblicizzate usando i più efficaci mezzi di informazione.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare l'erogazione dell'acqua in conseguenza di diminuita disponibilità alle sorgenti o per altre inderogabili documentate necessità.

ART. 6 - PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DELLE UTENZE

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in utenze di uso domestico, di uso non domestico. Nell'impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

ART. 7 - DANNI ALLE CONDOTTE E TUBAZIONI IN GENERE

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni delle reti idriche è obbligatorio richiedere con idonea domanda al servizio acquedotto l'ubicazione ed eventuali prescrizioni da seguire per i lavori in prossimità. Il servizio competente potrà impartire prescrizioni finalizzate al miglioramento del servizio. In

ogni caso qualora siano provocati guasti alle tubazioni l'Amministrazione comunale può richiedere il risarcimento danni, valutato caso per caso, commisurato al danno stesso secondo i prezzi regionali in vigore (E.P. Regione VdA); al termine della riparazione del guasto la spesa rendicontata (da parte della ditta aggiudicataria dell'appalto o dai propri operari se in amministrazione diretta) sarà addebitata a chi ha provocato il guasto ben inteso che rimangono responsabili il proprietario dei beni su cui si interviene in solido con la ditta esecutrice dei lavori privati.

La riparazione, ovviamente, sarà eseguita a cure (avvalendosi esclusivamente della ditta incaricata dal Comune) e spese da chi ha provocato il guasto sotto la sorveglianza dell'ufficio tecnico.

ART. 8 - DIVIETO DI QUALSIASI OPERAZIONE SULLA RETE E SULLE VALVOLE DI DISTRIBUZIONE.

È vietato a chiunque, all'infuori degli incaricati del servizio di inserirsi con operazioni e con lavori sulla rete pubblica.

Tale proibizione comprende anche il **divieto assoluto** per i concessionari di manomettere o manovrare la valvola stradale posta dall'Amministrazione nel punto da cui si diparte la derivazione dell'utenza, nonché tutte le altre valvole e saracinesche di proprietà comunale.

ART. 9 - CHIUSURA E RIAPERTURA DELL'UTENZA

L'utente, che ancora abbia il contatore all'interno della propria abitazione o simili che per qualsiasi motivo, intendesse chiudere la condotta dovrà presentare richiesta all'Amministrazione. Verrà impartita ogni prescrizione tecnica da parte dell'Ufficio preposto per l'effettiva chiusura. I costi, salvo parere diverso parere del servizio tecnico competente, rimangono a carico del privato.

Eguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura per il tramite di una nuova domanda. In ogni caso e in ogni circostanza l'utente sarà tenuto responsabile di quel consumo che dovesse insorgere sul tratto di allaccio come definita dall'art. 3 per guasto, perdite o altre eventuali cause.

CAPITOLO SECONDO FORNITURE PER USO PUBBLICO

ART. 10 - DEFINIZIONE DI IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati per uso pubblico:

- a) tutti i fontanili e le fontanelle collegate all'acquedotto comunale e le vasche pubbliche;
- b) le bocche di inaffiamento di strade e giardini comunali;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei cassonetti dei R.S.U.;
- d) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- e) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico all'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 11 - PRELIEVO DALLE FONTANE PUBBLICHE

L'acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici, escluso tassativamente ogni altro uso.

È vietato prelevare acqua direttamente dai rubinetti delle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti prese.

ART. 12 - USO DELLE FONTANE PUBBLICHE

Le vasche dei fontanili pubblici devono mantenere inalterato l'uso per cui sono state realizzate. Sono a servizio degli utenti dei centri storici e delle zone abitate esclusivamente per i fini domestici e dei servizi agricoli a dimensione familiare.

È vietato:

- a) il lavaggio di materiali o cose che possono inquinare o comunque sporcare le acque della vasca;
- b) servirsi di dette vasche per la balneazione.

ART. 13 - SORGENTI, POZZI, VASCHE DI ACCUMULO

È vietato l'accesso nelle aree protette in cui sono dislocate le sorgenti, i pozzi e le vasche di accumulo dell'acquedotto comunale.

Chiunque contamina l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle vasche è punito con le sanzioni di cui all'art. 52 del presente regolamento, salvo applicazione delle sanzioni previste dal codice penale.

ART. 14 - PRESE D'ACQUA PER SCOPI PARTICOLARI

Lungo la rete di distribuzione principale dell'acqua potranno essere installate:

- a) bocche antincendio (di uso pubblico);
- b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature o dei

cassonetti e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Chi manomette o fa uso arbitrario di tali prese sarà passibile di sanzione di cui all'art. 52 del presente regolamento salvo applicazione delle sanzioni previste dal codice penale.

CAPITOLO TERZO FORNITURE AD USO PRIVATO

ART. 15 - DEFINIZIONE DELLE UTENZE PRIVATE

Sono considerate utenze private:

- a) quelle per uso domestico. È vietato l'innaffiamento di giardini ed aiuole, ed altri usi estranei al domestico familiare.
- b) quelle di uso non domestico.

L'uso della rete acquedottistica comunale non contempla usi legati alle attività private di antincendio ai fini della prevenzione incendi di cui all'esercizio di attività di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "*Nuovo Regolamento di semplificazione di Prevenzioni Incendi*". Potranno essere autorizzati previa richiesta, idranti esterni ai fabbricati posizionati in luoghi visibili e accessibili dal suolo pubblico e muniti di contatore volumetrico.

ART. 16 - FORNITURE SU STRADE CANALIZZATE O PRIVE DI RETE E FORNITURE EXTRACOMUNALI

L'acqua verrà normalmente concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze munite di tubazioni della rete idrica comunale, sia per uso domestico che per altri usi. In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza sugli altri allacciamenti.

Per gli edifici prospicienti aree non provviste di tubazioni di distribuzione, l'Amministrazione comunale, salvo il disposto dell'art. 2, può concedere l'utenza sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, sempre che i richiedenti si obblighino a provvedere a propria cura e spese alla realizzazione della nuova condotta occorrente per eseguire l'allacciamento, da realizzarsi secondo le norme degli articoli che seguono.

L'utenza dell'acquedotto viene concessa esclusivamente per i fabbricati insistenti sul territorio del Comune; **in deroga**, previo parere della Giunta comunale e prodromica previa verifica tecnica della disponibilità della risorsa idrica, potranno essere concesse e mantenute anche le utenze nei territori dei Comuni confinanti; la deroga è ritenuta ammissibile solo qualora non sia tecnicamente possibile l'allacciamento agli acquedotti dei comuni stessi.

ART. 17 - DIRITTO DI RIFIUTO O DI REVOCA DELLE FORNITURE PER USI DIVERSI DA QUELLE DOMESTICHE

Nel caso di forniture di acqua per usi diversi da quello domestico familiare di cui all'art. 15 è in facoltà dell'ente rifiutare o revocare in qualsiasi momento la somministrazione, ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta all'ente stesso valutare. Nessun diritto, rivalsa o pretesa di risarcimento potrà, in tal caso essere rivendicata dal concessionario.

ART. 18 - SOGGETTI AMMESSI ALLA FORNITURA

La fornitura dell'acqua verrà fatta direttamente ai proprietari degli stabili. Se per servire l'utente dovesse rendersi necessario porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà dichiarare all'atto della richiesta le disponibilità dei terreni per servitù di acquedotto.

ART. 19 - ALLACCIAMENTO DEFINIZIONE E PROPRIETÀ

A partire dall'eventuale barilotto, le opere idrauliche di derivazione dalla valvola di distribuzione della condotta principale con relativi accessori, compresi l'apparecchio di misurazione (denominato contatore) la saracinesca di deflusso costituiscono l'allacciamento. La proprietà e la competenza del tutto, fatta eccezione per il contatore, è a carico al concessionario. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento.

ART. 20 - RICHIESTA DI ALLACCIAMENTI

Per ottenere nuovi allacciamenti, gli interessati dovranno presentare al Comune regolare domanda in competente bollo, redatta su apposito modulo fornito dall'Ente, nella quale dovranno chiaramente risultare:

- le generalità complete del richiedente,
- il codice fiscale di residenza, la via, o frazione, e numero civico,
- l'indirizzo (mail/PEC) dove dovrà essere inviata l'eventuale corrispondenza, se diverso da quello richiesto,
- la qualifica del richiedente (proprietario, amministratore, rappresentante), e quindi, se nel caso, gli

stessi dati di cui sopra e relativi alla persona (o Ente, o Società) per conto della quale il richiedente agisce;

- l'indicazione dello stabile per cui è stata fatta la richiesta (frazione e numero civico, estremi catastali, estremi concessione edilizia);
- il diametro dell'allacciamento richiesto,
- i materiali ed i diametri che saranno realizzati per la costruzione della condotta di derivazione,
- il numero di unità abitative esistenti nel fabbricato;
- la disponibilità dei terreni di terzi per posa tubazioni acquedotto;
- modalità di smaltimento delle acque reflue comprese indicazioni tecniche (diametro tubazioni e relativa relazione, quote innesto e scarico);
- la dichiarazione con la quale il richiedente attesta di aver preso visione del presente regolamento, che lo accetta senza riserve,
- il tipo di utenza richiesta con riferimento all'art. 15.

Alla domanda deve essere allegata:

- a) una planimetria indicante il tracciato dell'allacciamento richiesto ed il punto di consegna proposto;
- b) il tracciato delle condutture per lo smaltimento delle acque reflue ed il punto di scarico in pubblica fognatura.

ART. 21 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI

L'acqua verrà fornita ai richiedenti sul punto che l'Amministrazione Comunale riterrà più conveniente sia per la gestione del servizio, che per l'economicità del lavoro, che per l'interesse pubblico.

Gli allacciamenti saranno, eseguiti secondo le modalità previste dal successivo art. 22 tenendo però ben presenti le seguenti disposizioni:

- a) la fornitura verrà realizzata all'interno del pozzetto comunale dell'acquedotto più prossimo al fabbricato del richiedente a cura e spese dello stesso sotto le direttive dell'ufficio tecnico;
- b) qualora però nel pozzetto più prossimo all'utente, non sia tecnicamente possibile, sulla base delle valutazioni del personale tecnico comunale preposto, eseguire tale fornitura, potrà essere realizzato a cura e spese dell'Amministrazione Comunale un nuovo pozzetto nel punto che l'Ente stesso riterrà più idoneo e che abbia una funzione pubblica per altri allacciamenti;
- c) la condotta di derivazione, sarà realizzata a cura e spese del richiedente seguendo il tracciato autorizzato sotto le direttive dell'ufficio tecnico comunale;
- d) il contatore sarà fornito e installato dall'Amministrazione Comunale; il contatore e la saracinesca di deflusso dovranno essere collocati all'interno del pozzetto comunale; il contatore e la saracinesca di deflusso saranno piombati dal personale incaricato non appena installati. In nessun caso l'utente potrà, se non autorizzato, manipolare gli stessi. Il riduttore di pressione deve essere installato all'interno della proprietà privata e in nessun caso nei pozzetti pubblici;
- e) la rete di distribuzione e gli impianti interni alle proprietà private, compresi i riduttori di pressione, dopo il contatore, saranno eseguite a cura e spese del richiedente seguendo le norme e le prescrizioni previste negli articoli che seguono, sollevando l'Amministrazione Comunale da eventuali danni provocati dal loro malfunzionamento. Per gli allacciamenti esistenti vige quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento in termini di responsabilità.

ART. 22 - MODALITÀ E PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLE CONDUTTURE DI DERIVAZIONE, DEI POZZETTI E DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE

Le condutture di derivazione:

- a) I POZZETTI: i pozzetti che dovranno realizzarsi sulle reti dell'acquedotto comunale dovranno essere fatti in calcestruzzo esclusivamente gettato in opera, con spessore delle pareti non inferiore a cm. 20, profondità non inferiore a cm. 150 e comunque sempre tale che vi sia un franco di 50 cm. tra la tubazione ed il fondo del pozzetto, e dimensioni minime interne di cm. 150 x 150, con lastra superiore in c.a. e chiusino in ghisa sferoidale circolare con passo d'uomo pari a 60 cm. il tutto carreggiabile. Sono ammesse ulteriori valutazioni tecniche esclusivamente del personale tecnico comunale preposto.
- b) LO SCAVO: prima di iniziare i lavori di sterro, il concessionario dovrà aver ottenuto regolare autorizzazione dell'Ente di cui è di pertinenza la sede stradale; per quanto concerne le strade comunali, l'autorizzazione all'allacciamento non ha implicita autorizzazione ai lavori stradali ed è prevista l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'asfalto dovrà essere accuratamente tagliato con apposita fresa a disco per una larghezza massima di cm. 100; il materiale di risulta dovrà essere portato a discarica.

L'eventuale attraversamento della sede stradale potrà essere fatto interamente solo quando questo non pregiudichi la viabilità della zona interessata, altrimenti dovrà comprendere la metà della sede stradale e la

seconda metà potrà essere fatta solo dopo aver completamente resa agibile la prima; durante i lavori il concessionario dovrà attuare e mantenere efficiente, a sua cura e spese, la segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, in modo da evitare danni a persone o cose ricadendo ogni e qualsiasi responsabilità sul concessionario medesimo, restando pienamente sollevata ed indenne l'Amministrazione ed il personale comunale.

c) **LE TUBAZIONI:** le tubazioni che ricadono su aree scoperte devono essere collocate a profondità non inferiore a 60 cm dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuti e a quota ad essi superiore; nello scavo che servirà per la condotta idrica non potranno di norma essere collocate altre tubazioni (elettriche, fognature, metano, ecc.) nel caso sia necessaria la posa di più condotte nello stesso scavo, queste potranno essere autorizzate secondo le istruzioni che saranno di volta in volta impartite, sentiti i diversi enti od uffici competenti; sul fondo dello scavo dovrà predisporre un letto di posa in sabbia dello spessore di cm 10, ed il tubo verrà ricoperto di sabbia per altri 10 cm.

Le tubazioni per gli allacciamenti dovranno essere in polietilene alta densità, PEAD, per pressioni di esercizio fino a minimo 16 atmosfere, dovranno essere portate all'interno del pozzetto comunale in modo che sia agevole per la ditta incaricata l'allacciamento e l'installazione del contatore;

d) **IL REINTERRO PER SCAVI SU STRADE:** il materiale dovrà essere vagliato i escludendo grossi sassi, onde evitare danneggiamento alle condutture posate.

e) **IL RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE:** 1^a fase: reinterro come al punto precedente - 2^a fase: getto dello spessore di 15-10 cm (25 cm per gli attraversamenti) di calcestruzzo di classe R 100 dosato con 150 Kg/mc di cemento R 325, livellato ad una quota inferiore di cm 2 (cm 5 per gli attraversamenti) rispetto al piano viabile - 3^a fase: stesura e cilindratura di conglomerato bituminoso per manti d'usura (tappeto), dello spessore di mm 30 compressi (mm 50 per gli attraversamenti), opportunamente raccordato e con larghezza aumentata di cm 50 per ogni bordo dello scavo (ovvero un tratto di almeno metà carreggiata nel caso si scavo non si adiacente alla cunetta); - 4^a fase: ripristino a regola d'arte di tutte le opere ed i manufatti, comprese le banchine.

ART. 23 - COLLEGAMENTI DI IMPIANTI ED APPARECCHI

È vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

ART. 24 - IMPIANTI DI POMPAGGIO

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con dispositivi che impediscano il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' assolutamente vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi debbono essere sottoposti all'approvazione del servizio acquedotto comunale il quale può prescrivere eventuali modifiche.

ART. 25 - SERBATOI

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

Gli schemi debbono essere sottoposti all'approvazione del servizio acquedotto comunale il quale può prescrivere eventuali modifiche.

ART. 26 - MODALITÀ DI SOMMISTRAZIONE

Salvo casi eccezionali da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero mediante contatore.

ART. 27 - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI

La quantità dell'acqua somministrata sarà verificata mediante letture da effettuarsi a cura del Comune con periodicità di norma annuale. La fatturazione avviene sulla base del consumo accertato.

ART. 28 - AMPLIAMENTO DELLA CONCESSIONE

L'utente che intendesse variare l'utenza originaria deve richiederne l'autorizzazione.

ART.29 - RIFACIMENTO DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI

Qualora gli allacciamenti già esistenti dovessero, per qualsiasi motivo, essere rifatti, dovranno essere adeguati alle norme del presente regolamento, sempre a cura e spese del concessionario richiedendo comunque le

necessarie autorizzazioni.

CAPITOLO QUARTO MISURATORE DEI CONSUMI

ART. 30 - TIPO E CALIBRO DEI CONTATORI

Tipo e calibro dei contatori sono prefissati dall'ufficio tecnico in relazione all'utenza.

I contatori sono di proprietà dell'Amministrazione, forniti dalla stessa e gli utenti sono responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.

ART. 31 - POSIZIONE DEI CONTATORI

I contatori dovranno essere collocati all'interno del pozzetto comunale dal personale incaricato dal Comune. Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il servizio acquedotto potrà provvedere al loro spostamento nei pozzetti pubblici onde rendere più agevole la lettura. Rimane salvo quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento.

ART. 32 - CONTATORI IN FABBRICATI CON PIÙ UTENZE

Nel caso di fabbricati con 4 o più unità abitative verrà installato un unico contatore nel pozzetto comunale di allacciamento. Sarà facoltà dei singoli utenti installare dei contatori interni per la ripartizione dei consumi.

Nel caso invece di fabbricati aventi fino ad un massimo di 3 unità abitative, previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale, è possibile installare nel pozzetto comunale un contatore per ogni unità abitativa. Ne deriva quindi che ogni unità abitativa dovrà portare a propria cura e spese una tubazione all'interno del pozzetto comunale.

ART. 33 - INCURIA E MANUTENZIONE DEL CONTATORE

Ogni danno e conseguente spesa derivanti da incuria o manomissione del contatore sono a carico dell'utente, che per i casi più gravi potrà anche essere sospeso dall'utenza.

ART. 34 - VERIFICA DEI CONTATORI E DIFETTOSA MISURAZIONE DEI CONSUMI

L'ufficio tecnico potrà provvedere alle opportune verifiche di regolare funzionamento dei contatori. Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene stabilito, per ogni utenza, sulla media delle ultime tre letture regolari effettuate, qualora dette letture non siano disponibili la Giunta Comunale provvederà a stabilire il consumo forfetario in base al tipo di utenza, di cui l'art. 15 del suddetto regolamento.

CAPITOLO QUINTO CONTRATTI DI FORNITURA

ART. 35 - CONTRATTO DI UTENZA

Ad ogni utenza dovrà corrispondere apposito contratto redatto sui modelli predisposti dall'Amministrazione.

I contratti di utenza di cui al precedente comma dovranno essere stipulati previo l'assolvimento degli obblighi:

- a) Per le nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allacciamento, ma prima dell'inizio degli stessi;
- b) per le vecchie utenze (subingresso o voltura): in qualsiasi momento tenendo presente che in qualunque caso di variazione del titolare dell'utenza, il precedente concessionario ed il subentrante dovranno darne comunicazione scritta al Comune entro 30 giorni, dal verificarsi del fatto: il nuovo concessionario dovrà dichiarare, con detta comunicazione, di subentrare senza interruzione al precedente, tanto per l'osservanza delle norme regolamentari quanto per il pagamento degli oneri. Nel caso in cui siano presenti arretrati il servizio associato tributi provvederà al recupero nelle forme e modalità previste dal regolamento delle entrate, salvo diverso accordo tra i privati.
- c) dietro esplicita richiesta contenuta nella denuncia di variazione d'utenza, il comune disporrà per la lettura straordinaria del contatore; nel caso non venga presentata la denuncia di variazione, i consumi intervenuti dopo l'ultima lettura del contatore saranno interamente addebitati al subentrante. Fino a quando l'Amministrazione non abbia avuto notizia del cambio di titolarità, il precedente concessionario sarà sempre considerato responsabile dell'osservanza del presente regolamento e degli impegni assunti.

ART. 36 - VERIFICA SULLA REGOLARITÀ CONTRATTUALE

Il Comune ha facoltà di verificare in ogni tempo, a mezzo del proprio personale, le diramazioni della rete di distribuzione, tanto interne quanto esterne, per constatare le condizioni di funzionamento e la regolarità contrattuale d'esercizio. Il concessionario si impegna, con la firma del contratto di fornitura, a consentire che il personale comunale incaricato acceda alla proprietà privata nel normale orario d'ufficio per eseguire le

verifiche e le ispezioni necessarie.

ART. 37 - RIFIUTO DI SOTTOSTARE A VERIFICA

Nel caso il privato rifiuti l'accesso e l'ispezione da parte del personale comunale incaricato il Sindaco notificherà all'utente il giorno e l'ora in cui il personale si ripresenterà per le verifiche; nel caso sia nuovamente rifiutato l'accesso verrà sospeso il contratto di fornitura e la conseguente erogazione dell'acqua potabile sino a quando le verifiche non siano state eseguite.

ART. 38 - LAVORI COATTIVI DI MANUTENZIONE, RIPRISTINO O MODIFICA

Qualora nel corso delle verifiche di cui l'art. 36 il personale comunale incaricato accertasse la necessità di eseguire opere di manutenzione, di ripristino o di modifica agli impianti esistenti, motivate da ragioni di interesse pubblico (esemplificativamente, per i motivi sanitari, o per perdite d'acqua sulla condotta privata ecc.), il Sindaco, sulla scorta del rapporto del personale comunale, ordinerà al privato l'esecuzione dei lavori necessari, stabilendo il termine temporale utile. In casi di inadempienza e al fine di evitare maggiori danni alle pubbliche proprietà, alla collettività o all'incolumità pubblica, l'amministrazione potrà intervenire direttamente per eseguire i lavori necessari, con successiva rivalsa sull'utente.

ART. 39 - FORNITURE PROVVISORIE O OCCASIONALI

A richiesta potrà essere accordata una fornitura provvisoria o occasionale motivata da particolari usi e di norma non rinnovabile.

La fornitura provvisoria o occasionale verrà concessa compatibilmente con il normale servizio di erogazione. Per la durata massima di un anno alle seguenti condizioni:

- che sia posto in opera, anche in via provvisoria, ma convenientemente protetto da offese e manomissioni, lo strumento di misurazione;
- che siano pagate le spese di allacciamento (nel caso di inesistenza di un allaccio esistente).
- che siano state pagate le fatture inerenti precedenti consumi effettuati con forniture provvisorie/definitive;
- che sia applicata la tariffa corrispondente a quella dell'utenza in cui rientra la fornitura,

ART. 40 - DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA

I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato. L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco o rimozione del contatore.

La posizione dei sigilli o la rimozione del contatore di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta e dovrà risultare d'apposito verbale da cui dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

Per il ripristino della suddetta utenza si dovrà procedere ad una nuova richiesta di fornitura. È salvo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

ART. 41 - USO DELL'ACQUA

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato dal contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del servizio acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre risultare in forma scritta.

**CAPITOLO SESTO
CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI**

ART. 42 - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI - LETTURA DEI CONTATORI

I consumi sono determinati dalla lettura del contatore di norma con cadenza annua. Qualora per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripeta nelle successive verifiche, effettuate in seguito ad avviso scritto, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.

La riapertura dovrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quanto l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi.

Il servizio ha comunque la facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari. L'Amministrazione potrà stabilire anche altro sistema di lettura del contatore.

ART. 43 - TARIFFE ACQUA - RUOLI DI RISCOSSIONE

In riferimento alle tipologie di utenza di cui all'art. 15, ai fini dell'applicazione delle tariffe, l'articolazione tariffaria della stessa per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione viene stabilita dall'Organo comunale competente in collaborazione con il servizio associato tributi come previsto dalla legge regionale 6/2014.

ART. 44 - TARIFFE DI FAVORE

Di norma non sono ammesse tariffe agevolate salvo quelle eventualmente in essere all'entrata in vigore del presente regolamento o in quei casi che l'Amministrazione Comunale riterrà di considerare con appositi provvedimenti deliberativi.

ART. 45 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITÀ

Il pagamento delle bollette per la fornitura dell'acqua dovrà effettuarsi entro la data di scadenza indicata nella bolletta.

Trascorso inutilmente tale termine, il servizio associato tributi provvederà all'invio di un sollecito al pagamento della fornitura.

Ove l'utente non provveda al saldo del credito nel termine stabilito dal sollecito il servizio associato tributi provvederà ai sensi e con le modalità previste dalla ARERA (utenze morose, vulnerabili e pubbliche non disalimentabili).

ART. 46 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLE CONCESSIONI

La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione Comunale quando, dopo tre mesi dalla sospesa erogazione dell'acqua per morosità dell'utente, non sia intervenuta regolarizzazione del credito dell'Amministrazione e in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

ART. 47 - RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissione e da danneggiamenti di apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione compreso tra il pozzetto comunale e il fabbricato.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto ad effettuare a propria cura e spese i regolari ripristini.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.

Sono comunque a carico dell'utente, le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

ART. 48 - PORTATA GARANTITA

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di allacciamento e cioè al pozzetto comunale. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

È compito dell'utente verificare la pressione dell'acqua ed eventualmente, se necessario, di installare a propria cura e spese idonei regolatori o riduttori di pressione.

ART. 49 - PERDITE, DANNI, RESPONSABILITÀ

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né il servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al servizio acquedotto le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

Sono ammesse richieste di deroghe documentate e motivate. La Giunta comunale autorizzerà annualmente (per le richieste pervenute relativamente all'anno precedente) lo sgravio. Il consumo dell'acqua viene stabilito, per ogni utenza, sulla media delle ultime tre letture regolari effettuate, qualora dette letture non siano disponibili la Giunta Comunale provvederà a stabilire il consumo forfetario in base al tipo di utenza, di cui l'art. 15 del suddetto regolamento. La parte eccedente la predetta calcolazione sarà esente dall'applicazione delle quote inerenti la depurazione e il servizio di fognatura.

ART. 50 - MANOMISSIONI ALLE CONDUTTURE

Oltre a quanto previsto ai precedenti articoli, in merito alle modalità e divieti di utilizzazione dell'impianto e dell'acqua fornita, è fatto divieto agli utenti:

- a) di manomettere in qualsiasi modo le condutture esterne e gli apparecchi di misura, e di manovrare le valvole di arresto collocate prima del contatore;
- b) di fare derivazioni a favore di altri proprietari, quando questi non siano indicati nella domanda di fornitura;
- c) di servirsi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati.

ART. 51 - AZIONI GIUDIZIARIE

Per qualsiasi controversia che sorgesse fra l'Amministrazione dell'acquedotto e gli utenti è competente

l'autorità giurisdizionale del territorio del Comune proprietario dell'acquedotto.

CAPITOLO SETTIMO DISPOSIZIONI FINALI

ART. 52 - PENALITÀ

Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti generali, e fatta sempre salva ogni altra eventuale azione in sede civile, sono accertate e punite ai sensi dell'art. 7bis del dlgs 267/2000, secondo la gravità dei fatti accertati nei verbali di contestazione effettuati dall'ufficio tecnico o dalla Polizia locale, con la procedura di cui alla legge 689/1981 ed all'eventuale Regolamento comunale per la determinazione delle sanzioni amministrative per violazioni di regolamenti comunali e di ordinanze del Sindaco e dei Responsabili del Servizio; è salvo quanto previsto per i casi di contaminazione delle acque dall'art. 249 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

ART. 53 - VALIDITÀ DELLA FATTURAZIONE

Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore od altro, non esonera l'utente dal pagamento del maggior consumo nel termine stabilito.

È fatta salva la possibilità per gli utenti di richiedere una nuova verifica della lettura del contatore che comporta in caso di conferma del dato precedente il pagamento di un onere stabilito in € 30,00 oltre IVA; l'ufficio preposto invierà un nuovo documento fiscale aggiornato. In caso di nuova diversa lettura (minore) del contatore l'ufficio preposto invierà un nuovo documento fiscale aggiornato senza addebito dell'onere sopra stabilito.

ART. 54 - REGOLAMENTO COME NORMATIVA CONTRATTUALE

Le norme del presente regolamento formano parte integrante del contratto di concessione.

ART. 55 - ADEGUAMENTO DEGLI IMPORTI E CORRISPETTIVI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

L'utente cui venga consentito l'allacciamento all'acquedotto comunale e alla fognatura è tenuto al pagamento del corrispettivo di allacciamento, a titolo di rimborso spese proporzionale al diametro del contatore.

Gli importi dei corrispettivi di cui sopra, a carico del concessionario, sono suscettibili di periodici adeguamenti previa deliberazioni di approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi a domanda individuale, secondo le forme stabilite dallo Statuto, e conseguenti avvali da parte degli organi competenti.

ART. 56 - APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.